



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
Direzione Amministrativa

Decreto n. 1370 del 10/06/2011

Prot. n. 16912 Anno 2011 Titolo I Classe 3 Fascicolo _____

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 Febbraio 1995 e successive modifiche;

Visto l'art. 18, comma 6 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Vista la deliberazione del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Sassari del 16 marzo 2011 con la quale si approva il Regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23 marzo 2011 con la quale si approva il Regolamento,

DECRETA

Art. 1 - E' emanato il Regolamento per le borse di studio post lauream nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante;

Art. 2 - Il Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla data del presente decreto rettorale;

IL RETTORE
(Prof. Attilio Mastino)

REGOLAMENTO PER LE BORSE DI STUDIO POST LAUREAM

Approvato dal Senato Accademico del 16 marzo 2011 e dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2011

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto dell'Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari, disciplina le modalità di istituzione e di conferimento delle borse di studio post lauream, da parte delle strutture didattiche e di ricerca e delle altre strutture dell'Ateneo, di seguito indicate complessivamente come "strutture".

Articolo 2

Fonti di finanziamento

1. Le borse sono finanziate dalle strutture nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con fondi provenienti da fonti interne ovvero con altre risorse provenienti da convenzioni con soggetti pubblici e privati o da donazioni e atti di liberalità.

Articolo 3

Durata della borsa

1. La durata della borsa, da indicarsi nel bando di selezione, non può essere inferiore a 3 mesi e superiore a 12 mesi.
2. La borsa può essere rinnovata ove ricorrano ulteriori esigenze collegate all'attività di studio da motivarsi adeguatamente.

Articolo 4

Importo della borsa

1. L'importo della borsa è indicato nel bando di selezione e non supera l'importo massimo di 2.000,00 euro mensili, oltre eventuali ritenute a carico dell'Ente.
2. Le borse sono corrisposte in rate mensili posticipate.

Articolo 5

Procedura per l'attivazione

1. L'organo collegiale della struttura che attiva la borsa delibera in merito al numero complessivo delle borse da attivare, alla loro durata e all'importo, nei limiti di cui agli articoli precedenti, ai fondi su cui grava la spesa, alle

competenze e ai titoli richiesti per l'assegnazione, agli argomenti dell'eventuale colloquio, compresa la conoscenza della lingua straniera laddove previsto, all'individuazione del responsabile scientifico che segue l'attività del borsista.

Articolo 6

Requisiti per il conferimento e incompatibilità

1. Le borse sono attribuite a cittadini italiani e stranieri in possesso almeno di una laurea triennale ovvero, a discrezione della struttura, di una laurea magistrale/specialistica.
2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'equipollenza, finalizzata esclusivamente alla fruizione della borsa, è valutata dalla commissione giudicatrice nominata a norma del successivo articolo 9.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione.
4. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, ed è incompatibile con assegni di ricerca, con rapporti di lavoro subordinato, salvo i casi di aspettativa laddove prevista.

Articolo 7

Bando di selezione

1. Le borse sono attribuite tramite selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio.
2. Il bando indica:
 - a) il numero delle borse da conferire;
 - b) l'attività di studio cui le borse sono finalizzate;
 - c) il capitolo di spesa ed il finanziamento sul quale grava la borsa;
 - d) la durata della borsa;
 - e) l'ammontare della borsa;
 - f) i requisiti per la partecipazione;
 - g) le competenze richieste e i titoli valutabili;
 - h) gli argomenti dell'eventuale colloquio, teso anche a verificare la conoscenza della lingua straniera, ove previsto;
 - i) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - l) l'indicazione della data e del luogo previsti per lo svolgimento del colloquio ovvero il rinvio ad apposita comunicazione sul sito internet della struttura;
 - m) le modalità di trattamento dei dati personali ed il responsabile del procedimento.

3. Al bando di selezione è data pubblicità mediante affissione all'albo della struttura e avviso sul sito internet dell'Ateneo.

Articolo 8

Presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a dieci giorni dall'affissione del bando all'albo della struttura e dall'avviso sul sito internet dell'Ateneo.
2. Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte in tempo utile se pervenute alla segreteria della struttura entro il termine indicato nel bando; a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio accettante; non sono prese in considerazione le domande che pervengono oltre il termine stabilito.
3. La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione.
4. I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma semplificata delle certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Articolo 9

Commissione giudicatrice

1. Una commissione giudicatrice, composta da tre membri individuati dal direttore della struttura interessata tra docenti, ricercatori ed esperti dell'Ateneo, valuta il curriculum ed i titoli dei candidati e procede al colloquio ove previsto.
2. La commissione individua al proprio interno un presidente e un segretario verbalizzante.
3. Ai fini della valutazione la commissione dispone di 100 punti complessivi, di cui 40 punti per il colloquio qualora previsto.
4. Prima dell'apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione alla selezione la commissione stabilisce le modalità di valutazione del curriculum, dei titoli e del colloquio ove previsto, nonché l'eventuale punteggio minimo che i candidati devono raggiungere per essere utilmente collocati in graduatoria.
5. La commissione formula una graduatoria di merito dei partecipanti alla selezione in modo che, in caso di rinuncia da parte del vincitore, subentri il candidato successivo utilmente collocato in graduatoria.

Articolo 10

Diritti e doveri dei borsisti

1. L'attività è svolta presso la struttura interessata, nonché all'esterno ove autorizzata.
2. L'assegnatario della borsa svolge l'attività sotto la direzione del responsabile

scientifico.

3. La borsa può essere revocata per giustificato motivo qualora il responsabile scientifico incaricato di seguire il borsista ne faccia richiesta per iscritto al direttore della struttura interessata, che la dispone se ne sussistono i presupposti.
4. In caso di rinuncia o impossibilità a proseguire l'attività, l'assegnatario perde il diritto alla borsa a far data dalla rinuncia o dalla accertata impossibilità.
5. In caso di breve interruzione per giustificato motivo, il termine per il completamento dell'attività per la quale è attribuita la borsa può essere prorogato per un eguale periodo di tempo dal direttore della struttura, su richiesta del responsabile scientifico, compatibilmente con la scadenza del finanziamento.
6. Le borse non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario e non comportano il rilascio di alcun titolo di studio accademico.

Articolo 11

Astensione obbligatoria per maternità

1. Le borsiste in gravidanza devono comunicare il proprio stato al servizio di prevenzione e protezione e al direttore della struttura presso cui operano.
2. In collaborazione con il medico competente sono indicate le eventuali azioni per evitare qualunque rischio indebito.
3. Lo svolgimento delle attività è interrotto obbligatoriamente a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero dal mese precedente la data presunta dal parto e per i successivi quattro mesi se autorizzata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale e dal medico competente.
4. Lo svolgimento delle attività è interrotto obbligatoriamente, altresì, qualora risulti un'esposizione a rischi che possono compromettere lo stato di salute della madre e/o del nascituro fino a sette mesi dopo il parto; se possibile, sentito il medico competente, le borsiste in gravidanza sono adibite ad attività che non comportino rischi particolari.
5. Relativamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità, la scadenza della borsa potrà essere differita dell'effettiva durata dell'interruzione, compatibilmente con la scadenza del finanziamento.

ARTICOLO 12

Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale

1. Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare sono di titolarità esclusiva dell'Università

di Sassari.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e il diritto morale dei borsisti che hanno conseguito l'invenzione di essere riconosciuti inventori, l'Ateneo è titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite.

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia assicurativa, fiscale e previdenziale

1. L'Ateneo provvede, con oneri a carico dei borsisti, alla copertura assicurativa per infortuni a favore dei titolari della borsa ed alla copertura assicurativa per la responsabilità civile, nell'ambito dell'espletamento dell'attività per la quale sono attivate.
2. In caso di borse finalizzate alla ricerca, le stesse godono delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, laddove non sia in contrasto con il comma 5, art. 18, della legge 240/2010.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto.